

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1875

nir tempo in cui essa venga studiata, e fors'anche accolta, certo non credo che sia questo il momento di occuparsene. È stato con ragione avvertito che si apre la via, si fa in qualche modo un preludio nel progetto a un'innovazione di questa natura; ma ciò non significa che sia permesso di percorrere la via stessa al di là di quei termini che sono scritti nel progetto e richiesti dalla soggetta materia. Pregherei quindi l'onorevole Varè di volersi contentare della comune fiducia che venga il tempo in cui ci possiamo di proposito occupare di una più larga riforma della parte istruttoria della procedura penale; ma di non richiedere per ora che si faccia di più di ciò che permetta il sistema attuale della procedura stessa.

Parmi ammissibile la proposta dell'onorevole Samarelli la quale può avere il grande vantaggio di provvedere alla condizione di alcuni imputati che si trovano in condizioni meno felici per provvedere alla loro libertà, e forse sono, secondo gli atti del procedimento, in miglior condizione per meritare il beneficio della libertà provvisoria domandata da un loro correo.

Se la libertà provvisoria viene domandata da uno degli imputati in un procedimento che riguarda diverse persone, parmi che sia atto umano e conveniente che la domanda giovi a tutti gli imputati, nel senso però di abilitare il giudice a provvedere riguardo a tutti, non mai nel senso che una sola cauzione abbia a bastare riguardo a più coimputati, ciò che non credo sia stato nell'intendimento dell'onorevole Samarelli.

Ristretta la cosa entro questi confini, parmi che non abbia più luogo la difficoltà che mi sembra essere stata messa avanti dall'onorevole Mosca, e credo che egli essendo in genere propenso ad idee molto umane, non vorrà negare al giudice la facoltà di concedere il beneficio della libertà provvisoria anche a coloro che non fecero istanza, perchè può essere che taluno rimanga silenzioso e non la domandi, non per altro che per ignoranza o per mancanza di chi faccia sentire per lui la sua voce.

VARÈ. Certamente non vorrei mettere bastoni fra le ruote a questo progetto di legge, che, comunque passi, sarà sempre un progresso. Ma, mentre sono lieto di constatare come l'onorevole guardasigilli, autorevole quale è, abbia dichiarato che egli crede che quello suggerito da me sia un miglioramento cui si arriverà, non posso andare d'accordo con lui nel credere che, anche senza la mia aggiunta, intanto facciamo un passo. No; in altri articoli di questo progetto di legge si faranno dei passi di progresso vero, lo dichiaro altamente; ma questo

articolo 210, se non si accetta la proposta mia, non è un passo, non è che un'apparenza di passo.

Se l'imputato può nominare un difensore senza che codesto difensore, per difenderlo, possa avere istruzioni sul fatto, egli potrà nominare una persona che dica delle figure rettoriche; non potrà mai nominare uno che sul serio si chiami *difensore*. Difensore non è colui che venga a dire delle cose generiche; difensore, in materia penale, è uno che esamina le circostanze del fatto e che si occupi del dimostrare, o che manchi la gravità del fatto medesimo, quale alcune apparenze lo avevano fatto qualificare, oppure che siano escluse certe circostanze individuali le quali diano un colore piuttosto che un altro al reato per cui si procede.

Se questo che si chiama difensore non potrà avere comunicazioni colla persona accusata, nè visione degli atti, egli potrà intitolarsi difensore, ma non lo sarà di fatto.

Dunque io credo che quest'articolo 210 resti teorico, per la proclamazione di un fine, ove non si accettino i mezzi per raggiungerlo.

Allora io pregherei l'onorevole Commissione di dire nella sua redazione, non già che si *consacra* il principio dell'*ammissione dell'imputato a difendersi nell'istruzione preparatoria*, ma piuttosto che si fa una aspirazione, un inno, alla futura consacrazione di questo principio.

MOSCA. Anzitutto, riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Varè, io vorrei fare una preghiera per raccomandargli di ritirarlo piuttosto che insistervi. Non che io sia in un ordine d'idee diverso dal suo, ma io credo che vi siano delle questioni che guadagnano di più a non essere toccate improvvisamente e prematuramente. Sussistono dei pregiudizi così gravi intorno alla possibilità degli abusi di poter scoprire dei segreti in un procedimento penale, mentre è nel corso dell'istruttoria, che credo che nè io nè lui, e forse neanche qualcuno da più di noi potrebbe con qualche speranza di successo attaccare ora questa corazzata di pregiudizi.

Io mi ricordo di avere avuto l'onore di far parte d'una Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, e vi si è potuto allora introdurre un miglioramento che forse non so se presentemente potrebbe passare. Questo miglioramento (me ne appello alla lealtà di tutti i magistrati che stanno in questa Camera, cominciando dall'onorevole guardasigilli) non ha dato per certo luogo a nessun inconveniente, il miglioramento cioè che quando gli atti sono portati alla sezione d'accusa, e il Ministero pubblico ha fatto la sua requisitoria alla sezione d'accusa, quantunque non si possa dire che l'istruzione sia chiusa, perchè il procedimento